

## **Edizione di venerdì 6 Agosto 2021**

### **CASI OPERATIVI**

**Provvedimento di sequestro: come chiedere la restituzione dei beni?**  
di **EVOLUTION**

### **DICHIARAZIONI**

**Proroga dei versamenti al 15 settembre: i chiarimenti delle Entrate**  
di **Lucia Recchioni**

### **ENTI NON COMMERCIALI**

**L'ingresso nel terzo settore alla luce del decreto sulle attività diverse**  
di **Guido Martinelli**

### **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Rilevanza Irap dei canoni di leasing immobiliare**  
di **Fabio Landuzzi**

### **AGEVOLAZIONI**

**Superbonus: sostituzione degli infissi soggetta a vincoli dimensionali**  
di **Alessandro Carlesimo**

### **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Museo all'aperto delle Cinque Torri**  
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Provvedimento di sequestro: come chiedere la restituzione dei beni?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

**ACCERTAMENTI 2021: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO, TERMINI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA EFFICACE STRATEGIA DIFENSIVA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Nel caso in cui sia stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni, in che modo è possibile chiederne la restituzione?***

L'articolo 12-sexies D.L. 306/1992 prevede che, quando una persona è condannata per determinati reati e ricorrono gli elementi della titolarità ingiustificata di beni, oltre alla sproporzionalità rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, è possibile disporre la confisca dei beni ed agire in via anticipata con il sequestro.

Si tratta di una forma di sequestro ex articolo 321, comma 2, c.p.p. che per essere utilizzato, in fase di confisca, necessita, come elemento imprescindibile, di una condanna o dell'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.. In tal modo, dopo la condanna si interviene con la confisca, ma nelle more i beni vengono bloccati dal sequestro.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## DICHIARAZIONI

---

### ***Proroga dei versamenti al 15 settembre: i chiarimenti delle Entrate***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risoluzione 53/E/2021](#), pubblicata ieri, **5 agosto**, l'Agenzia delle entrate ha illustrato i **termini di versamento** delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali a seguito della **proroga al 15 settembre** disposta dalla **legge di conversione del Decreto Sostegni bis** ([articolo 9 ter D.L. 73/2021](#)).

**Possono beneficiare** della richiamata proroga tutti i **contribuenti** che, contestualmente:

- **esercitano**, in forma di impresa o di lavoro autonomo, **attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa**, a prescindere dal fatto che li applichino o meno;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore al limite stabilito**, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (**5.164.569,00 euro**).

La proroga al 15 settembre si applica quindi **anche** ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

- applicano il **regime forfettario**;
- applicano il **regime fiscale dei c.d. "minimi"** ([articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#));
- determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari**;
- ricadono nelle **altre cause di esclusione dagli Isa**;
- **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#), aventi i requisiti prima richiamati.

Tutto quanto appena premesso, l'Agenzia delle entrate, in considerazione della formulazione normativa, ha dunque richiamato i seguenti **termini di versamento**:

- **entro il 15 settembre 2021** tutti i contribuenti che beneficiano della proroga (**titolari o non titolari di partita Iva**) possono versare gli importi **in unica soluzione**;

- nel caso di **versamento rateizzato**, se il contribuente è **titolare di partita Iva**, deve versare la **prima rata entro il 15 settembre**, e, **il giorno dopo (16 settembre)**, la **seconda**, con versamento delle successive entro il **18 ottobre** e il **16 novembre**. Se il contribuente, invece, **non è titolare di partita Iva** (perché partecipa a società, associazioni e imprese ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#)) la **seconda rata è più "distante" dalla prima**, essendo fissata, nel rispetto delle regole generali, **al 30 settembre**, con versamento delle successive entro il **2 novembre** e il **30 novembre**.

**Non è possibile** differire il versamento in scadenza il **15 settembre 2021** di ulteriori 30 giorni con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Di seguito si richiama la **tabella riepilogativa di sintesi** proposta dall'Agenzia delle entrate nella sua **risoluzione**.

#### **TITOLARI DI PARTITA IVA**

<b>N. rata</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Interessi %</b>
1	15 settembre	<b>0</b>
2	16 settembre	<b>0,01</b>
3	18 ottobre	<b>0,34</b>
4	16 novembre	<b>0,67</b>

#### **NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

<b>N. rata</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Interessi %</b>
1	15 settembre	<b>0</b>
2	30 settembre	<b>0,17</b>
3	2 novembre	<b>0,50</b>
4	30 novembre	<b>0,83</b>

Il **contribuente**, tuttavia, **potrebbe aver già iniziato a versare le rate**, nel rispetto dei **piani di rateazione previsti prima** della proroga in esame.

In tal caso:

- **tutte le rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021** possono considerarsi

**scadenti il 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.**

- sulle **rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021** sono dovuti gli **interessi** al tasso del 4% annuo, **a decorrere dal 16 settembre 2021.**

Eventuali **interessi di rateazione già versati, non più dovuti** per effetto della proroga, possono essere **scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.**

La **risoluzione** riconosce **poi** ai contribuenti la possibilità di effettuare **versamenti “liberi”** (ovvero senza avvalersi di alcun piano di rateazione) **entro il 15 settembre**, versando la differenza a saldo:

- **in un'unica soluzione entro la stessa data del 15 settembre**
- **in un massimo di quattro rate, con scadenza della prima il 15 settembre** e con applicazione degli **interessi a partire dalla rata successiva alla prima.**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***L'ingresso nel terzo settore alla luce del decreto sulle attività diverse***

di **Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

## GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del decreto sulle attività diverse per gli enti del terzo settore consente, nell'imminenza della entrata a regime del Registro unico nazionale del terzo settore, di fare valutazioni preventive sulle **caratteristiche dell'ente** e sulla sua compatibilità con i parametri previsti per i **proventi non derivanti da attività di interesse generale**.

In via preliminare occorre chiarire che i **due criteri di calcolo (30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi)** possono mutare da un esercizio all'altro.

**Nulla osta** che **per un periodo** si faccia riferimento al **primo** e che in quello **successivo** si faccia riferimento al **secondo**.

**Il criterio dovrà rimanere il medesimo solo nell'esercizio successivo a quello in cui si è avuto uno sfioramento**, al fine di verificare la **percentuale di recupero** al fine di evitare il **provvedimento di cancellazione dal Runts**.

Va inoltre premesso che i **proventi da attività diverse, ai fini fiscali, sono sicuramente da ritenersi di natura commerciale** e ove, unitamente a quelli di medesima qualificazione derivanti da attività di interesse generale, **fossero prevalenti** l'Ets rimarrà tale ma con **natura "commerciale"** e pertanto nel suo caso, ai fini fiscali, **troverà applicazione la disciplina ordinaria dei Tuir**.

Nel merito sono comunque due gli aspetti che necessitano di **ulteriori riflessioni** in vista dell'applicazione del provvedimento.

Il primo legato ai limiti dell'**"attività di interesse generale"**.

**Ad esempio, quando si parla di "organizzazione e gestione di attività culturali" o di**

**“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”** ci si riferisce solo ad attività svolta direttamente dall'ente oppure anche a quella di gestione di spazi culturali o sportivi ceduti in utilizzo a terzi dietro corrispettivo?

I proventi derivanti dalla **locazione di armadietti** negli spogliatoi di un circolo, l'utilizzo di servizi quali ad esempio **sauna o solarium**, il **merchandising**, la **somministrazione di cibi e bevande**, la **vendita di biglietti di ingresso** a spettacoli sportivi o culturali sono classificate quali **attività di interesse generale** o diverse per un circolo sportivo o culturale?

Se sui **proventi di natura promopubblicitaria** la natura diversa appare **pacifica**, su quelli sopra elencati in via esemplificativa andrebbe approfondita la loro **natura** stante la non trascurabile incidenza sulle realtà economiche dei **circoli**.

Questo perché, come ben sappiamo, in questi mondi, generalmente, la **contribuzione pubblica** è estremamente parziale e i proventi derivanti da **corsi, seminari o attività specifica svolti direttamente** sono palesemente **insufficienti** alla copertura dei costi di esercizio di un Ets sportivo o culturale.

**Il rischio è che queste valutazioni siano operate, altrimenti, in maniera discrezionale dalle singole sedi territoriali del Runts**, con un effetto macchia di leopardo che creerebbe forti **disagi e contestazioni**.

Ulteriore problema potrebbe nascere ove vi fossero, ad esempio, da parte dell'istituendo **registro delle attività sportive dilettantistiche** tenuto presso il dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **valutazioni ancora diverse**.

**Sul mondo dello sport andrà chiarito quale ruolo abbiano le attività motorie non ricomprese tra le discipline sportive riconosciute dal Coni.**

Saranno da considerarsi **attività di interesse generale o diverse**?

E se la risposta fosse, come si è letto da qualificata dottrina, che il termine **“sportivo-dilettantistico”** usato dal legislatore del terzo settore abbia una valenza più ampia di quella indicata dal Coni, quali sarebbero i **confini** di questa **attività di interesse generale**?

**Per usare un esempio: se il gioco del bridge, per il Coni, è attività sportiva, non lo è il gioco del burraco.**

I circoli di burraco, pertanto, sono da classificare al comma 1, lett. i), dell'[articolo 5 del codice del terzo settore](#) (**“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”**) o alla lett. t) (**“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”**)?

Il tema potrebbe essere di rilievo, ai fini della **corretta imputazione dei costi** in presenza di **più attività di interesse generale**.

Secondo tema che necessiterà di **chiarimento**, al fine di poter correttamente applicare la norma e, di conseguenza, valutare la compatibilità dell'ente con le norme introdotte dal decreto sulle attività diverse, è la **determinazione dei costi figurativi dei volontari**.

Già abbiamo evidenziato la **difficoltà** ad individuare chi possano essere considerati tali nell'ambito dello sport e della cultura.

Ma, **in questo, caso, si pone il problema dell'onere della prova**.

**In caso di contestazioni, come si potrà documentare lo svolgimento effettivo delle ore di volontariato indicate?**

**A quale valore, per attività come quelle della pratica sportiva che non hanno per le prestazioni agonistiche contratti collettivi di lavoro di riferimento? Quale documentazione dovrà a tal fine essere conservata?**

Crediamo che una **presa di posizione ufficiale** su questi temi possa consentire un sereno esame agli enti sulla sussistenza per loro dei requisiti per accedere al **terzo settore**.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Rilevanza Irap dei canoni di leasing immobiliare***

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **circolare di Assonime n. 20/2021** affronta diversi temi che impattano sulla **dichiarazione dei redditi** e sulla **dichiarazione Irap** delle **società di capitali** relative all'esercizio 2020, e sui versamenti conseguentemente dovuti.

Fra i temi su cui si sofferma Assonime vi è anche il contenuto della recente sentenza della **Corte di Cassazione n. 7183/2021** in materia di **deducibilità ai fini Irap dei canoni di leasing finanziario immobiliare**.

La questione controversa non è affatto nuova, in quanto risale al disposto dell'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#) che introdusse nell'ordinamento **l'indeducibilità delle quote di ammortamento** dei fabbricati strumentali riferibili al **costo delle aree occupate** dalla costruzione e di quelle pertinenziali; si ricorderà che, in assenza di un costo specifico da attribuire a dette aree, questo va **quantificato forfetariamente**, per i fabbricati industriali, nella misura del 30% del costo complessivo.

La regola, a norma del successivo **comma 7-bis**, si applica *“con riguardo alla **quota capitale dei canoni**, anche ai fabbricati strumentali in **locazione finanziaria**”*.

Si è quindi posto da subito il tema se questa disposizione fosse limitata nella sua applicazione alle imposte sul reddito, o dovesse **estendersi anche all'Irap**.

In prima battuta, avendo riguardo al caso delle **quote di ammortamento**, poiché anche ai fini contabili, e salvo particolari situazioni, il costo riferito al **terreno**, di sedime o pertinenziale, **non è soggetto ad ammortamento**, ne discende che la **non deducibilità** spiega effetti anche ai **fini Irap**.

Altra questione, però, è se il costo del terreno debba essere individuato sulla base delle indicazioni dell'**Oic 16, par. 60**, che richiama uno **scorporo dal costo complessivo del fabbricato** compiuto anche *“in base a stime”*, oppure se anche ai fini Irap si debba fare riferimento agli

**stessi criteri applicati ai fini Ires.**

Lo stesso dubbio interpretativo si è quindi posto anche sul fronte del **leasing finanziario**: deve trovare applicazione la norma? E, in caso affermativo, assumono rilievo i criteri forfetari dell'[articolo 36, commi 7 e 7-bis, D.L. 223/2006](#)?

È nota la posizione al riguardo dell'**Amministrazione Finanziaria** circa la **rilevanza, anche ai fini Irap**, della disposizione e dei suoi criteri forfetari ([circolare AdE 36/E/2009](#), [circolare AdE 38/E/2010](#)), così da includere nell'indeducibilità anche **la quota di canone riferibile al terreno**.

In **dottrina**, la posizione interpretativa è sempre stata **prevalentemente critica** circa questa interpretazione, dando rilevanza al **principio di derivazione diretta** dell'imponibile Irap dal **conto economico** dell'esercizio, con la conseguenza che la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria dovrebbe ritenersi **deducibile Irap** se e nella misura in cui è iscritta in bilancio **secondo i corretti principi contabili**, senza perciò dare rilievo ai **criteri forfetari** che sarebbero applicabili solo ai fini Ires.

In questo contesto, il **fatto nuovo** di rilievo è che questa interpretazione ha trovato l'avallo della **Cassazione** nella recente sentenza succitata.

La Suprema Corte ha in particolare sottolineato che la **L. 244/2007** ha introdotto una **netta separazione** fra le **regole valide per la determinazione dell'imponibile Ires** e quelle di determinazione della **base imponibile Irap**; fra queste ultima manca il richiamo alle disposizioni in questione, con la conseguenza che, laddove la quota di **canone di leasing** venga **correttamente imputata** in **voci di conto economico rilevanti Irap**, in forza del principio di derivazione diretta, la sua deduzione deve essere **riconosciuta per l'ammontare pari a quello correttamente iscritto in bilancio**, fatta eccezione naturalmente della quota relativa agli **interessi passivi**.

Per i soggetti *Oic Adopter*, stando a quanto deciso dalla Cassazione, si determina pertanto **ai fini Irap** un **diverso trattamento** del **costo riferibile al terreno**, a seconda della modalità di acquisizione del fabbricato a cui attiene.

Infatti:

1. in caso di **acquisto della proprietà**, anche ai fini Irap sarebbe imputabile e quindi **deducibile solo l'ammortamento** del costo riferito al **fabbricato**;
2. in caso di **leasing finanziario** anche il **costo riferibile al terreno sarebbe deducibile ai fini Irap**, in quanto incorporato nel canone di leasing.

Si tratta evidentemente di **una anomalia** che discende da un disallineamento delle prescrizioni contabili circa la rilevazione nel bilancio Oic del leasing finanziario che, tuttavia, può essere definitivamente risolta solo con **un intervento normativo**.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Superbonus: sostituzione degli infissi soggetta a vincoli dimensionali***

di **Alessandro Carlesimo**



L'agevolazione del superbonus interessa molteplici interventi di **riqualificazione energetica**, stante la possibilità di **estendere la maxi-detrazione ad interventi cd. trainati posti in essere nell'ambito delle opere di efficientamento**.

Più in dettaglio, l'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) individua, *in primis*, alcuni interventi di riqualificazione energetica irrinunciabili ai fini dell'accesso alla maxi-detrazione (c.d. "interventi trainanti"); in aggiunta, **possono rientrare nel perimetro dell'agevolazione anche gli interventi "trainati" relativi al cd. ecobonus, qualora eseguiti congiuntamente agli interventi principali sopra richiamati**.

Affinché l'estensione operi, è tuttavia necessario che gli **interventi trainati** siano eseguiti **nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti** ([articolo 2, comma 5, Decreto Mise 06.08.2020](#)) e, comunque, **nel periodo di vigenza dell'agevolazione** ([circolare AdE 30/E/2020](#)).

Inoltre, l'intervento nel suo complesso deve condurre al **miglioramento di due classi energetiche** ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta**, opportunamente attestata dal tecnico abilitato tramite A.P.E. ante e post-intervento.

Tra le opere trainate si annoverano **anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi e serramenti**.

Con riferimento alla suddetta tipologia di intervento, è ancora fonte di incertezze il tema relativo alle **dimensioni, forma e collocazione dei nuovi serramenti da installare**.

**La questione è stata nuovamente affrontata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della [risposta all'istanza di interpello n. 524/2021](#)**.

Nel caso illustrato dall'istante veniva infatti palesata la necessità di accorpate ed aumentare le dimensioni degli infissi rispetto a quelli preesistenti.

Più in dettaglio, il contribuente rappresentava la fattispecie in cui la redistribuzione degli spazi interni, effettuata in connessione agli interventi di efficienza energetica trainanti, avrebbe condotto **all'aumento di dimensioni delle finestre dell'immobile unifamiliare**.

L'Amministrazione interpellata, nel rimarcare "*il principio del risparmio energetico*" conseguente alla sostituzione dei componenti, **ha affermato che gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi risultano ammessi al superbonus a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella preesistente**.

In altri termini, **non sarebbero vietate ricollocazioni ed accorpamenti con annesse variazioni dimensionali delle finestre, a condizione che la superficie complessiva dei fori architettonici non risulti aumentata** (con effetto peggiorativo sul livello di efficienza).

La conclusione cui giunge l'Agenzia, invero, fornisce elementi ulteriori a quelli ricavabili dalle altre interpretazioni precedutesi, introducendo il **criterio di misurazione della superficie complessiva finestrata** che **trascende la misura del singolo serramento sostituito**.

La posizione sembra però discostarsi rispetto a quanto sostenuto dall'Enea nell'ambito di precedenti audizioni.

L'Ente, *a contrariis*, si era infatti espresso in senso negativo sul punto, **concedendo modifiche dimensionali e spostamenti delle bucatore esclusivamente nell'ipotesi specifica di interventi di demolizione e ricostruzione**.

Ancora, **venivano considerate ammesse le sostituzioni di infissi a parità di forma e dimensioni con margini di tolleranza dimensionale contenuti entro il 2% in presenza di ragioni tecniche non eludibili**, quali, ad esempio, la necessità di assecondare il restringimento delle aperture esterne dovuto alla contestuale installazione di un cappotto termico esterno o a seguito dell'installazione dell'impianto radiante a pavimento provocante l'innalzamento del suolo di calpestio.

La questione, a giudizio dello scrivente, meriterebbe chiarimenti congiunti di prassi diretti ad individuare un orientamento univoco idoneo a fugare **i dubbi che sorgono allorché la sostituzione dei serramenti abbia luogo in circostanze diverse da quelle relative alla demolizione e ricostruzione degli edifici**.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Museo all'aperto delle Cinque Torri***

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

**Il Museo all'aperto delle Cinque Torri** o **Museo della Grande Guerra** si trova a 20 Km da **Cortina D'Ampezzo** ed è possibile arrivarci solo in auto dato che purtroppo non sono predisposte funivie per raggiungerlo. Ti ritroverai tra un suggestivo panorama e testimonianze storiche che ti regaleranno emozioni imperdibili.

Qui viene percepito il dramma della guerra vissuto dalla gente dei Ladini dolomitici e degli Ampezzani popoli tranquilli che si ritrovarono nella zona oggetto di dominio. Infatti i giovani Ampezzani furono chiamati a combattere nel 1914 a difendere l'impero astro-ungarico subendo migliaia di perdite.

Grazie ai lavori di recupero si sono potute ripristinare le trincee dell'epoca che oggi sono accessibili per un'escursione storica e di alto livello. Il percorso ha inizio dal **Rifugio Scoiattoli** e la seggiovia ti condurrà all'inizio delle trincee che si espandono per circa mezzo chilometro. Potrai visitare postazioni e ripari ricostruiti come erano in origine.

Il Museo è aperto solo da Giugno a Settembre e puoi visitarlo anche con i cani: la mattina dalla 10:00 alle 13,00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.

Il costo del biglietto intero è di 7 € e i bimbi dai 6 ai 10 anni pagano 3 €. Per disabili, invalidi, militari o studenti tra gli 11 e i 20 anni il costo è di 6 €. Per i gruppi di minimo 15 persone con visita guidata, previa prenotazione, il costo è di 10 € a persona.

Anche le scuole possono organizzare visite al museo con guida storica e su prenotazione di almeno 20 persone; in questo caso ci sono 2 opzioni:

- **Museo Tre Torri** con accesso ad 8 € a persona;
- **Museo Tre Sassi** e percorso esterno **Edelweiss Stellung**: i bambini tra i 6 e i 10 anni pagano 8 €, mentre adulti e ragazzi oltre gli 11 anni pagano 14 €.

Dal Museo all'aperto delle Cinque Torri si snodano sentieri e trincee in pietra facilmente percorribili da bambini e anziani ovviamente con l'attrezzatura da montagna.

Tutti i percorsi sono segnalati con cartelli informativi e i sentieri sono allestiti con lo scenario della guerra per dare l'idea più reale possibile di ciò che era la vita in trincea. Viene mostrato come vennero costruite le trincee e come realizzarono le baracche per cucinare, far riposare i muli e sistemare le varie armi da guerra a loro disposizione. Per arrivare a questi sentieri

dovrai prendere la seggiovia al **Rifugio Ba dei Dones** e la visita ha una durata di circa mezza giornata.

Per salire verso le Cinque Torri oltre a poterla fare a piedi, puoi utilizzare la seggiovia quadriposto carenata e arrivato a destinazione sarai avvolto da un panorama meraviglioso.

Il Museo all'aperto delle Cinque Torri è qualcosa di veramente straordinario, dove natura e storia si incontrano per regalarti emozioni uniche.



**Montagnetop.it**

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**